

**Consiglio di Stato Sez. VI, Decisione 31.3.2009 n. 1887**

**Diritto degli stranieri e immigrazione**

Il CdS ha accolto il ricorso della Questura di Roma avverso sentenza del TAR del Lazio che aveva ritenuto illegittimo il respingimento di un cittadino moldavo all'aeroporto di Fiumicino. Le autorità di polizia dello Stato di destinazione, anche in presenza del regolare lasciapassare, nella specie il rilascio di un visto turistico di soggiorno di trenta giorni, possono respingere lo straniero quando manca anche uno solo dei presupposti previsti per l'ingresso. E quindi è giusto respingere l'immigrato sprovvisto della documentazione idonea a giustificare lo scopo del viaggio e le condizioni di soggiorno e se non possiede i mezzi finanziari adeguati alla natura e alla durata dello stesso. Il possesso da parte del cittadino straniero del semplice visto di ingresso per entrare in Italia non può costituire elemento sufficiente per l'ingresso nel territorio statale dovendosi accertare se le condizioni sussistenti al momento del rilascio del permesso siano soddisfatte anche al momento dell'ingresso nello Stato italiano.

**Scheda a cura avv. Oropallo – luglio 2009**